

**Roma**

00187|Piazza dei Santi Apostoli 66  
Tel. +39 06 88803800  
*segreteria.roma@leoassociati.it*

**Milano**

20129|Viale Bianca Maria 24  
Tel. +39 02 087246000  
*segreteria.milano@leoassociati.it*

**Trento**

38121|Viale del Brennero 139  
Tel. +39 04 611412179  
*segreteria.trento@leoassociati.it*

# LA «NUOVA» RIVALUTAZIONE DEI BENI D'IMPRESA E DELLE PARTECIPAZIONI NEL DECRETO AGOSTO 2020

## Aspetti fiscali e modalità operative

**Prof. Avv. Maurizio Leo**

# Agenda

- La “nuova” rivalutazione del Decreto Agosto 2020: profili applicativi e novità rispetto al passato.
- L’opzione per il riallineamento.

# PREMESSA

- La **prima edizione della rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni** fu introdotta dalla **legge n. 342 del 2000** → l'imposta sostitutiva dovuta per il riconoscimento fiscale dei maggiori valori dei cespiti rivalutati era, all'epoca, pari al **19 per cento** per i beni ammortizzabili e al **15 per cento** per i beni non ammortizzabili.
- La rivalutazione ha, poi, costantemente formato oggetto di riproposizione in molte delle leggi finanziarie e di bilancio che si sono succedute nel tempo, riaprendo i termini (e **modificando**, in alcuni casi, **l'aliquota** dell'imposizione sostitutiva), fino all'ultima versione contenuta nell'art. 1, comma 696, della legge n. 160 del 2019 (**Legge di bilancio 2020**), avente ad oggetto i beni risultanti dal bilancio 2018.

# La nuova rivalutazione del Decreto Agosto



Il D.L. n. 104 del 2020 (**Decreto Agosto**), convertito con modificazioni dalla legge n. 126 del 2020, ha apportato importanti e vantaggiose modifiche alla disciplina della rivalutazione dei beni d'impresa (esclusi i beni-merce) e delle partecipazioni di controllo e collegamento, **umentandone la convenienza e il grado di flessibilità applicativa.**



## Principali novità

- ✓ possibilità di attribuire **rilevanza solo civilistica** alla rivalutazione (senza il pagamento di alcuna imposta sostitutiva);
- ✓ **significativa riduzione dell'aliquota dell'imposta sostitutiva** per il riconoscimento anche fiscale dei maggiori valori al **3 per cento** (per beni ammortizzabili e non);
- ✓ possibilità di **rivalutare anche singoli beni** senza dover rispettare il previgente vincolo della rivalutazione per «categorie omogenee»;
- ✓ **immediato riconoscimento degli effetti fiscali** della rivalutazione già a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021, ad esempio in relazione alla deduzione dell'ammortamento (dei maggiori valori).
  - ✓ per le **eventuali plusvalenze** derivanti da operazioni realizzative il maggior valore rileva, invece, dopo un periodo di moratoria triennale.

# Le altre concomitanti norme di rivalutazione nei decreti coronavirus



## 1. La proroga della rivalutazione disciplinata dalla Legge di bilancio 2020

L'art. 12-ter del D.L. n. 23 del 2020 (“Decreto Liquidità”) ha prorogato la rivalutazione della Legge di bilancio 2020, estendendo la facoltà di esercitarla, alternativamente, nel bilancio dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, 2020 e 2021, per i beni posseduti al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2018.

**N.B.**

- rivalutazione nel bilancio 2020 → l'art. 12-ter è da ritenersi implicitamente abrogato dalla *lex posterior*.
- rivalutazioni effettuabili nei bilanci 2021 e 2022 → si applica l'art. 12-ter.

## 2. La rivalutazione gratuita per le imprese dei settori alberghiero e termale

L'art. 6-bis del medesimo Decreto Liquidità ha introdotto una norma speciale di rivalutazione gratuita, con rilevanza anche fiscale, dei beni e delle partecipazioni, per le imprese operanti nei settori alberghiero e termale, da effettuarsi in uno o in entrambi i bilanci relativi ai due esercizi successivi a quello in corso al 31 dicembre 2019 → **norma in attesa di chiarimenti in ordine all'individuazione dei soggetti interessati.**

## 3. Norma speciale di rivalutazione per le cooperative agricole

L'art. 136-bis del D.L. n. 34 del 2020 (“Decreto Rilancio”) consente alle cooperative agricole e ai loro consorzi in possesso dei requisiti mutualistici, di rivalutare i beni senza assolvimento di imposte sostitutive fino a concorrenza del 70% delle perdite pregresse computabili in diminuzione del reddito imponibile a norma dell'art. 84 del TUIR.

# *La rivalutazione dei beni e delle partecipazioni ai tempi del COVID – la ratio dell'intervento legislativo*



- Sul piano della *ratio legis*, il recente proliferare delle norme di rivalutazione si giustifica in funzione della volontà di favorire il **rafforzamento patrimoniale delle imprese**, offrendo un possibile “scudo” dalle perdite eventualmente registrate nel 2020 a causa della pandemia.
  - La rivalutazione consente, infatti, l’emersione dei plusvalori latenti negli *asset* e, dunque, l’iscrizione di un patrimonio netto più alto, corrispondente al reale valore economico degli *asset* rivalutati, mediante iscrizione della specifica riserva destinata ad accogliere i maggiori valori dell’attivo. Riserva, questa, liberamente utilizzabile a copertura di eventuali perdite di esercizio.
- L’opzione per la rivalutazione, seppure in modo più efficace, affronta le stesse tematiche già oggetto dell’art. 6 del Decreto Liquidità, che ha temporaneamente sospeso dal 9 aprile al 31 dicembre 2020, l’applicazione degli artt. 2446, 2447, 2482-*bis* e 2482-*ter* c.c. (in relazione agli obblighi di ricapitalizzazione previsti in presenza di perdite superiori al terzo del capitale sociale o di riduzione del capitale stesso al di sotto del minimo legale).

# LA «NUOVA» RIVALUTAZIONE DEL DECRETO AGOSTO

CHI  
può rivalutare

# *L'ambito applicativo soggettivo*



- L'art. 110 del Decreto Agosto non ha modificato l'ambito applicativo soggettivo della rivalutazione.
- Come per le precedenti edizioni dell'istituto, la rivalutazione compete alle società di capitali e agli enti commerciali residenti che non adottano i principi contabili internazionali IAS/IFRS.
  - I soggetti *IAS-adopter* possono, tuttavia, procedere al riallineamento di eventuali maggiori valori civili rispetto ai corrispondenti valori fiscali dei beni, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 342 del 2000.
- Il richiamo nel Decreto Agosto all'art. 15 della legge n. 342 del 2000, implica la possibilità di rivalutare anche per le società di persone commerciali, le imprese individuali, gli enti non commerciali residenti e i non residenti con stabile organizzazione in Italia.

*(segue schema di riepilogo)*

**Soggetti ammessi alla rivalutazione dei beni (Agenzia delle Entrate, circolare n. 14/E del 2017)**

società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata residenti nel territorio dello Stato

società cooperative e di mutua assicurazione, residenti nel territorio dello Stato

società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003, residenti nel territorio dello Stato

persone fisiche che svolgono attività produttiva di reddito d'impresa secondo quanto previsto dall'articolo 55 del TUIR, per i beni relativi all'attività commerciale esercitata

società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate

enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali e soggetti equiparati

enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, per i beni relativi all'attività commerciale esercitata

società di ogni tipo e gli enti non residenti, compresi i trust, nonché le persone fisiche non residenti, che esercitano attività commerciali nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni

## 1. Affitto o usufrutto di azienda

- Se non è stata contrattualmente prevista la deroga alle disposizioni dell'art. 2561 c.c. → la rivalutazione può essere eseguita solo dall'affittuario o usufruttuario, quale soggetto che calcola e deduce gli ammortamenti.
  - Al termine dell'affitto/usufrutto, l'azienda sarà trasferita al concedente, comprensiva dei beni rivalutati e della relativa riserva di rivalutazione, sempre che quest'ultima non sia stata già utilizzata o distribuita.
- Nella diversa ipotesi in cui le parti, derogando all'art. 2561 c.c., abbiano previsto che il concedente continui a calcolare gli ammortamenti, la rivalutazione può essere effettuata solo da quest'ultimo.

## 2. Conferimento, fusione, scissione

- **Conferimento effettuato in neutralità fiscale nel periodo d'imposta del bilancio di rivalutazione** → in applicazione del principio di continuità del possesso aziendale tra conferente e conferitario, quest'ultimo conferitario può rivalutare i beni oggetto di conferimento anche se gli stessi figuravano iscritti nel bilancio del conferente dell'esercizio antecedente.
- Conclusioni analoghe valgono nell'ipotesi di **fusione o scissione**.

**COSA  
si può rivalutare**

## *L'ambito applicativo oggettivo (1/2)*



L'art. 110 **non ha modificato**, neppure, l'ambito applicativo oggettivo della rivalutazione → sono rivalutabili, pertanto, i beni d'impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge n. 342 del 2000, ovvero:

- **i beni materiali e immateriali** (marchi, brevetti, etc.), **con esclusione** di quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa (immobili merce iscritti nell'attivo circolante);
- le **partecipazioni** in società controllate e collegate, purché costituenti immobilizzazioni finanziarie (vedi *infra*).

**Non possono**, invece, **essere rivalutate** le immobilizzazioni immateriali costituite da meri costi pluriennali, quali l'avviamento e le spese ad utilità pluriennale (spese di impianto, ampliamento e sviluppo), le partecipazioni non di controllo o collegamento *ex art. 2359 c.c.*, nonché le partecipazioni non immobilizzate.

**N.B.** Deve trattarsi di beni già esistenti nel bilancio antecedente a quello di riferimento per la rivalutazione

- Possono essere oggetto di rivalutazione, nel bilancio 2020, anche le **immobilizzazioni in corso** e i beni materiali e immateriali **completamente ammortizzati** (*cfr.* documento interpretativo 7/2020 dell'OIC).
- N.B.**
- Con riferimento alle **immobilizzazioni immateriali**, la rivalutazione sembrerebbe possibile anche se esse non sono iscritte in bilancio: per esempio, un marchio o un brevetto possono essere rivalutati **se tutelati in base alle leggi vigenti**, anche se i relativi costi, a volte d'importo minimo, sono stati al tempo imputati a conto economico.

**PERCHÈ**  
**rivalutare ora**

# Riduzione dell'aliquota dell'imposta sostitutiva



- Il Decreto Agosto ha ridotto al **3 per cento** l'aliquota dell'imposta sostitutiva per il riconoscimento fiscale del maggior valore senza distinzione fra beni ammortizzabili e non → le ultime aliquote (Legge di bilancio 2020), erano pari al 12 e al 10 per cento rispettivamente per i beni ammortizzabili e non.
- È possibile versare la sostitutiva in un massimo di **tre rate annuali**, di cui la prima da pagare entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita (per i soggetti «solari», entro giugno 2021), e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi dei periodi d'imposta successivi (per i soggetti «solari», entro giugno 2022 e 2023).

**N.B.**

Nella circolare n. 14/2017, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'esercizio dell'opzione per la rivalutazione **si perfeziona con l'indicazione in dichiarazione dei redditi** dei maggiori valori rivalutati → l'omesso, insufficiente e/o tardivo versamento dell'imposta sostitutiva non rileva ai fini del perfezionamento della rivalutazione; in tal caso, l'imposta sostitutiva non versata è iscritta a ruolo.



Non perfettamente chiaro il coordinamento tra la rivalutazione del Decreto Agosto e le precedenti edizioni della rivalutazione.

## *Possibilità di attribuire rilevanza solo civilistica alla rivalutazione*




- La rivalutazione prevista dal Decreto Agosto segue l'impostazione di quella al tempo dettata per i soli immobili introdotta dal D.L. n. 185 del 2008, consentendo la **scelta** tra opzione solo **bilancistica** e opzione anche **fiscale** → in altri termini, l'iscrizione di maggiori valori in bilancio non viene subordinata all'assoggettamento dei medesimi ad imposizione sostitutiva.
- Qualora si opti per il mancato assolvimento della sostitutiva dovrà procedersi alla rilevazione della corrispondente fiscalità differita passiva, a decurtazione della riserva iscritta nel patrimonio netto (*cfr.* OIC n. 25).

## *Possibilità di effettuare la rivalutazione anche per un singolo bene*



- Come chiarito nella Relazione Illustrativa, la rivalutazione può essere effettuata **per ciascun asset distintamente (ovviamente rientrante tra quelli rivalutabili)**, senza necessità di dover rispettare il vincolo della «categoria omogenea» previsto dall'art. 4 del D.M. n. 162 del 2001.
- Il predetto art. 4, con riferimento agli **immobili** individuava le seguenti **categorie** omogenee:
  - aree fabbricabili aventi la stessa destinazione urbanistica;
  - aree non fabbricabili;
  - fabbricati non strumentali;
  - fabbricati strumentali per natura;
  - fabbricati strumentali per destinazione.



Dovrebbe essere possibile, anche alla luce di tale novità normativa, rivalutare gli immobili strumentali (beni ammortizzabili) separatamente dall'area sottostante (non ammortizzabile fiscalmente), come peraltro era stato già affermato dall'Agenzia delle entrate, in vigore del pregresso limite delle categorie omogenee.

## *Immediato riconoscimento fiscale dei maggiori valori assoggettati ad imposta sostitutiva*



- I maggiori valori assoggettati all'imposta sostitutiva per la rivalutazione sono riconosciuti ai fini fiscali già a partire dal periodo di imposta successivo a quello del bilancio di rivalutazione, in particolare ai fini di:
  - ✓ deducibilità degli ammortamenti (**ma non dei super-ammortamenti e degli iper-ammortamenti in corso** che restano ancorati al costo effettivo sostenuto per l'acquisizione dei cespiti);
  - ✓ determinazione del *plafond* delle spese di manutenzione, riparazione etc., di cui all'art. 102, comma 6, del TUIR;
  - ✓ disciplina relativa alle società non operative di cui all'art. 30 della legge n. 724 del 1994.

### **Conferma del periodo di moratoria per le plusvalenze da operazioni realizzative**

Ai soli fini della quantificazione di eventuali plusvalenze o minusvalenze da realizzo dei beni rivalutati (*i.e.*, cessione a titolo oneroso, assegnazione ai soci, destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore), il maggior valore fiscale s'intende riconosciuto solamente dopo un periodo di moratoria triennale (*i.e.*, dalla data successiva a quella d'inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è eseguita) → ciò dovrebbe valere anche per l'individuazione dei costi fiscalmente rilevanti dei beni per la determinazione delle plusvalenze da assoggettare a *entry tax* in caso di opzione per il regime SIIQ.

# *La decorrenza degli effetti fiscali per i soggetti «solari»*



<b>Rivalutazione Legge di bilancio 2020</b>		
<b>Bilancio di rivalutazione (soggetti solari)</b>	<b>Effetti fiscali «generali»</b>	<b>Rilevanza plusvalenze e minusvalenze</b>
2019	2022	1° gennaio 2023
2020	2023	1° gennaio 2024
2021	2024	1° gennaio 2025

<b>Rivalutazione Decreto Agosto</b>		
<b>Bilancio di rivalutazione (soggetti solari)</b>	<b>Effetti fiscali «generali»</b>	<b>Rilevanza plusvalenze e minusvalenze</b>
2020	2021	1° gennaio 2024

**COME**  
**rivalutare**

A seguito della rivalutazione civilistica di un bene per euro 100, la rilevazione contabile è la seguente:

maggior valore bene rivalutato	a	riserva di rivalutazione	100	100
--------------------------------	---	--------------------------	-----	-----

attivo s/p	passivo s/p
bene rivalutato euro 100	A.III “Riserva di rivalutazione” euro 100

A seguito della rilevanza fiscale della rivalutazione con pagamento dell’imposta sostitutiva, la registrazione contabile è la seguente:

riserva di rivalutazione	a	debiti tributari	3	3
--------------------------	---	------------------	---	---

attivo s/p	passivo s/p
bene rivalutato euro 100	A.III “Riserva di rivalutazione” euro 97
	D.12 “Debiti tributari” euro 3

# *Saldo di rivalutazione non affrancato*



- Per le imprese che optano per la **rilevanza fiscale** dei beni rivalutati, il saldo attivo di rivalutazione dà luogo a una **riserva in sospensione d'imposta** tassabile in caso di distribuzione, sicché, qualora si procedesse alla attribuzione ai soci, secondo quanto previsto dall'art. 13, commi 3 e 5, della legge n. 342 del 2000 (a cui il Decreto Agosto rimanda):
  - le **somme attribuite** concorrono alla formazione del reddito imponibile sia della società che dei soci, risultando, per questi ultimi, imponibili a norma degli artt. 47, 59 e 89 del TUIR, ovvero quali dividendi.



In tema di **utilizzo della riserva** generata da una rivalutazione che assume anche rilevanza fiscale, si evidenzia l'interpretazione restrittiva assunta dall'Agenzia delle entrate nella risposta a interpello n. 316/2019, per cui l'imputazione di un disavanzo di fusione (da annullamento) a riduzione del saldo da rivalutazione comporterebbe il concorso alla formazione del reddito di quest'ultimo.

# Affrancamento del saldo di rivalutazione



- In linea di continuità rispetto alle precedenti edizioni della rivalutazione, è riconosciuta la possibilità, per le imprese in contabilità ordinaria che optano per la rilevanza fiscale dei beni rivalutati, di affrancare la riserva in sospensione d'imposta tramite il versamento di un'ulteriore **imposta sostitutiva del 10 per cento**.
- Poiché le riserve, una volta affrancate, confluiranno tra le riserve di utili, in caso di distribuzione il socio dovrà assoggettare a tassazione l'importo percepito secondo le regole ordinariamente previste per la tassazione dei dividendi percepiti (*cf.* circolare n. 11/2009).
  - Per le **società di capitali**, l'affrancamento fa venir meno la necessità di pagare il «conguaglio» d'imposta all'atto della distribuzione del saldo attivo, mentre i soci rimangono tenuti a tassare il saldo attivo ricevuto alla stregua di un dividendo, al pari di quanto avviene all'atto della distribuzione del saldo non affrancato.
  - Diversamente, per le **società di persone** l'affrancamento determina un incremento del costo fiscale della partecipazione del socio, poi ridotto in misura corrispondente all'atto della distribuzione. In questo caso l'affrancamento esaurisce ogni obbligo tributario, con la possibilità di distribuire al socio la riserva senza più oneri a carico di quest'ultimo.
- Per i soggetti in contabilità semplificata, invece, come statuito dall'Amministrazione finanziaria nella circolare n. 5/2001, non si applicano le norme che disciplinano il saldo attivo di rivalutazione, essendo quest'ultimo un valore legato all'evidenza di un dato (l'ammontare della riserva) desumibile dal bilancio → per questi soggetti, dunque, è esclusa la tassazione della riserva in caso di distribuzione.

OPZIONE  
per il *rialign*

- L'art. 110, co. 8 del Decreto Agosto, richiamando l'art. 14 della già citata legge n. 342 del 2000, ha riaperto i termini per il **riallineamento**, ai fini fiscali, dei maggiori valori civilistici presenti sia nel bilancio in corso al 31 dicembre 2019, che in quello successivo (cd. *realign*) → Dunque, l'opzione interesserà il bilancio 2020, ma andrà esercitata nella dichiarazione relativa a tale ultima annualità (da presentare nel corso del 2021).
- L'opzione del *realign*, esercitabile anche dai soggetti *IAS-adopter* (differentemente dall'istituto generale della rivalutazione), può consentire di **riassorbire** i disallineamenti esistenti e non ancora riassorbiti tra valori civilistici e fiscali che discendono ad esempio da pregresse **operazioni straordinarie in neutralità fiscale** o da **precedenti rivalutazioni prive di rilevanza fiscale** (come quella degli immobili prevista dal D.L. n. 185 del 2008).

## *Riallineamento dei valori contabili e fiscali (2/3)*



- Il *realign* è subordinato al versamento di un'imposta sostitutiva del **3 per cento** e comporta il **rilascio delle imposte differite passive** iscritte a fronte della differenza dei valori civili e fiscali già presenti in bilancio.
- A fronte dell'eliminazione del fondo imposte differite viene rilevato un **provento da contabilizzare nel conto economico alla voce 20)** e, contestualmente, **alla medesima voce 20) di conto economico** va rilevato un **costo per l'imposta sostitutiva** come contropartita della rilevazione del debito tributario → il rilascio del fondo imposte differite **dovrebbe avvenire nel 2020** (anche se ad avviso di alcuni tale rilascio dovrebbe essere effettuato nel 2021).
- Il riallineamento opera con la **stessa decorrenza temporale della rivalutazione** (avrà effetto fiscale dal 2021 per quanto riguarda gli ammortamenti e dal 2024 per quanto riguarda le cessioni), ma, a differenza di quest'ultima, deve essere effettuata **per l'intero differenziale esistente** tra valore civile e valore fiscale del bene interessato, non essendo consentito riallineare valori intermedi.
- Il riallineamento può essere utilizzato **anche congiuntamente alla rivalutazione del bene**, giacché con esso si ottiene il riconoscimento fiscale del maggior valore del bene risultante dal bilancio, mentre con la rivalutazione si realizza l'ulteriore incremento del contabile (ed eventualmente fiscale).

- Giacché in presenza di riallineamento il patrimonio contabile dovrebbe già riflettere il maggior valore dei beni, per l'importo corrispondente ai maggiori valori così riconosciuti fiscalmente (al netto dell'imposta sostitutiva del 3 per cento), **deve essere vincolata un'apposita riserva - prelevata da quelle già esistenti nel bilancio nel quale viene effettuato il riallineamento** per un importo corrispondente allo stesso - a cui si applica il **regime di sospensione d'imposta** e che può essere **affrancata** negli stessi modi previsti per la rivalutazione → pagamento di un'imposta sostitutiva del 10 per cento.
- In caso di incapienza o di assenza di riserve è **possibile rendere indisponibile una quota del capitale sociale** poiché l'imputazione a capitale della riserva non fa venir meno la sospensione di imposta.
- Diversamente, non sarà possibile effettuare il riallineamento nel caso in cui nel patrimonio netto del bilancio con riferimento al quale si effettuerà il riallineamento non vi sia capienza per vincolare una riserva pari ai valori da riallineare → **è dubbio se si possa vincolare l'utile relativo al bilancio 2020**, anche a fronte del rilascio delle imposte differite passive.

QUANDO  
effettuare la rivalutazione o il *realign*

## *Profilo temporale della rivalutazione*



- Quanto al **profilo temporale**, l'art. 110 del Decreto Agosto, nella formulazione in vigore prima della sua conversione in legge, si limitava a precisare che per tutti i soggetti legittimati, la rivalutazione dovesse riguardare beni rilevanti risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019 e intervenire nel bilancio dell'esercizio successivo (*i.e.*, quello in corso a fine 2020).
- In sede di conversione, però, tale impostazione è rimasta inalterata per i soli **soggetti “solari”**.
- Per le imprese **non “solari”**, invece, con la conversione del Decreto Agosto, è stato inserito un nuovo periodo al comma 2 dell'art. 110, secondo cui *“Le imprese che hanno l'esercizio **non coincidente con l'anno solare possono eseguire la rivalutazione nel bilancio o rendiconto relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, se approvato successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a condizione che i beni d'impresa e le partecipazioni di cui al comma 1 risultino dal bilancio dell'esercizio precedente”***.

## Condizioni per l'anticipazione del bilancio di rivalutazione



- 1.** esercizio non coincidente con l'anno solare;
- 2.** mancata approvazione del bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019 entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Agosto (13 ottobre 2020);
- 3.** possesso dei beni/partecipazioni da rivalutare al termine dell'esercizio precedente a quello in corso al 31 dicembre 2019.

# *Ragioni e interpretazione dell'anticipazione del bilancio di rivalutazione*



- La modifica apportata in sede di conversione, per i soggetti «non solari», appare **in linea con la *ratio* della rivalutazione** → essi possono «anticipare» la rivalutazione nell'approvando bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, essendo quello che si assume maggiormente interessato dagli effetti negativi della crisi epidemiologica da COVID-19.
- La formulazione della disposizione lascia intendere che i soggetti «non solari» “*possono*” anticipare la rivalutazione nel bilancio del periodo d'imposta in corso a fine 2019 e, in alternativa, esercitare la medesima opzione nel bilancio successivo → tale conclusione oltre ad essere pienamente conforme con la **lettera della norma** restituisce, altresì, l'interpretazione più coerente al **canone di razionalità** (l'«anticipazione» prevista per i «non solari» solo in sede di conversione, a metà ottobre, potrebbe altrimenti mettere in seria difficoltà molte imprese allo stato alle prese con l'approvazione del bilancio a cavallo dell'esercizio in corso a fine 2019).

# QUANDO EFFETTUARE LA RIVALUTAZIONE

SOGGETTI "SOLARI"		POSSIBILITA' PER I SOGGETTI "NON SOLARI"	
Bilancio di possesso del bene	Bilancio di rivalutazione	Bilancio di possesso del bene	Bilancio di rivalutazione
Bilanci dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020	Bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2020	Bilanci dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2019	Bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019